

- (7) La Commissione ha esaminato le misure adottate dall'Ungheria e dalla Romania conformemente alla direttiva 2005/94/CE e ha accertato che i confini delle nuove zone di protezione istituite dall'autorità competente dell'Ungheria e della nuova zona di sorveglianza istituita dall'autorità competente della Romania si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sono stati confermati i recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Ungheria, le nuove zone di protezione istituite da tale Stato membro.
- (9) È inoltre necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Romania, la nuova zona di sorveglianza istituita da tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (10) Le nuove zone di protezione per l'Ungheria e la nuova zona di sorveglianza per la Romania dovrebbero pertanto essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (11) Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione istituite dall'Ungheria e la nuova zona di sorveglianza istituita dalla Romania, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, e la durata delle restrizioni applicabili in tali zone.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/47.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/47 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

